

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CSA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 050/CSA- RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
- PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017, ha inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara valevole per il Campionato Serie C 2017/2018, Modena vs. Padova e non disputata il giorno 29.10.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società Padova ed in considerazione del comportamento recidivo della medesima società ha inflitto anche 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre alla ammenda di € 3.000,00 (3° recidiva).

Avverso tale provvedimento la società Modena Football Club S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 03.11.2017, formulando contestualmente richiesta degli atti ufficiali.

Nel termine di rito, la Modena Football Club S.r.l. non ha depositato i motivi di ricorso.

Ai sensi degli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S. i termini fissati per il reclamo e per i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Modena Football Club S.r.l. di Modena.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
- ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA;
- AMMENDA DI € 10.000,00;
- A NORMA DELL'ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018,

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017, ha inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara valevole per il Campionato Serie C 2017/2018, Santarcangelo vs. Modena e non disputata il giorno 05.11.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società Santarcangelo, disponendo altresì l'esclusione di detta

società dal campionato di competenza e comminando, a norma dell'art. 17 C.G.S., l'ammenda di € 10.000,00.

Con lo stesso provvedimento il Giudice Sportivo ha dato atto che, a norma del comma 3 dell'art. 53 NOIF, le partite fino ad oggi disputate dalla società Modena vengano annullate ai fini della classifica del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, che verrà pertanto riformulata senza tener conto dei relativi risultati.

Avverso tale provvedimento la società Modena Football Club S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 09.11.2017, formulando contestualmente richiesta degli atti ufficiali.

Nel termine di rito, la Modena Football Club s.r.l. non ha depositato i motivi di ricorso.

Ai sensi degli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S. i termini fissati per il reclamo e per i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Modena Football Club s.r.l. di Modena.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SICULA LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SICULA LEONZIO/JUVE STABIA DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, respingeva il reclamo presentato dalla società Sicula Leonzio S.r.l. confermando, per l'effetto, il risultato di 0-0 della gara Sicula Leonzio – Juve Stabia del 14.10.2017, valevole per la nona giornata del Campionato di Serie C – girone C.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Sicula Leonzio S.r.l., in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, chiede che venga disposta la ripetizione della predetta gara asserendo la gravità dell'errore tecnico nel quale sarebbe incorso il Direttore di Gara, sig. Daniele Paterna della Sezione di Teramo, in occasione dell'annullamento della marcatura realizzata dal calciatore Arcidiacono della Sicula Leonzio al minuto 10° del primo tempo regolamentare a seguito di un calcio di rigore "indiretto" battuto dal compagno di squadra Bollino, con innegabile impatto sul risultato della gara, conclusasi con il punteggio di 0-0 anziché di 1-0 per la reclamante.

Il reclamo proposto dalla società Sicula Leonzio S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La società reclamante fonda la richiesta di ripetizione della gara sulla gravità dell'errore tecnico nel quale sarebbe incorso il Direttore di Gara, sig. Daniele Paterna della Sezione di Teramo, in occasione dell'annullamento della marcatura realizzata dal calciatore Arcidiacono della Sicula Leonzio al minuto 10° del primo tempo regolamentare, a seguito di un calcio di rigore "indiretto" battuto dal compagno di squadra Bollino.

Osserva la reclamante che l'errore tecnico, relativo alla valutazione del predetto episodio, nel quale sarebbe incorso l'Arbitro, ha avuto un innegabile impatto sul risultato della gara, conclusasi con il punteggio di 0-0, anziché di 1-0 in proprio favore.

In particolare la reclamante non biasima il fatto che sia stata rilevata una invasione dell'area di rigore al momento in cui si è calciato il rigore, ma ne censura le conseguenze derivate per un'errata applicazione del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Infatti, partendo dal presupposto che la rete sia stata segnata, secondo la reclamante due potevano essere le conseguenze possibili, a seguito della invasione di campo rilevata dall'assistente dell'arbitro: o la convalida della rete nel caso in cui ad invadere fosse stato un calciatore della squadra che subiva il rigore (difendente) ovvero la ripetizione del calcio di rigore, nel caso in cui ad invadere fosse stato un compagno di squadra di chi in quel momento stava tirando il calcio di rigore.

Ma tale regola, presenta, però, un'eccezione all'interno dello stesso Regolamento, in quanto l'art. 14 prevede che:

“Una volta che l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito. Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:

a) Il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le regole del gioco:

- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto

- se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto.

Fin qui la regola.

La norma, però, prosegue stabilendo che “fanno eccezione le seguenti infrazioni per le quali il gioco dovrà essere interrotto e ripreso con un calcio di punizione indiretto indipendentemente dal fatto che la rete venga segnata o no:

- Un calcio di rigore venga calciato indietro

- Un compagno del calciatore identificato esegue il calcio di rigore; l’arbitro ammonisce il calciatore che ha eseguito il tiro.

E qui entriamo in un terreno alquanto inesplorato, e cioè quello della previsione o meno del cd. “rigore indiretto o di seconda”.

L’esecuzione “indiretta” del calcio di rigore non trova specifica menzione nel disposto di cui all’art. 14 del Regolamento del Gioco Calcio, ciononostante essa è comunemente ammessa a condizione che la procedura di esecuzione sia correttamente eseguita.

a) Essa presuppone che il calciatore deputato alla battitura del calcio di rigore calci in avanti il pallone e che nessun altro calciatore della squadra offendente si trovi all’interno dell’area di rigore al momento della battuta. Tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente.

b) Nell’ipotesi in cui ricorra soltanto una delle predette condizioni, la battuta del calcio di rigore non può essere considerata “indiretta”.

Quindi, nell’ipotesi appena descritta (che non tiene conto del fatto che la rete si considera segnata o meno), per stessa ammissione successiva del sig. Paterna, arbitro della partita, dovremmo ritenere rispettata solo la prima condizione, in quanto il pallone è stato calciato dal Bollino, leggermente in avanti, ma non la seconda condizione, in quanto Arcidiacono era già presente in area di rigore.

E quindi il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria sarebbe stata una giusta decisione.

Ma, nel caso di specie, la rete non può ritenersi segnata affatto, in quanto, correttamente, il direttore di gara, in piena autonomia (posto che l’assistente è stato sentito per altri fatti e non certo per “confermare” o meno l’annullamento del rigore) ha immediatamente annullato il calcio di rigore che, quindi, non può considerarsi “completato”, in virtù di quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 14 del regolamento ove si dice *“Il calcio di rigore è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l’arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole”*.

Tale ultima parte si applica al caso di specie, in quanto l’arbitro ha interrotto immediatamente il gioco avendo riscontrato l’ingresso in area di 9,15 metri del calciatore del Siculo Leonzio che poi ha materialmente calciato in rete.

La rete, pertanto, non può ritenersi segnata e la conseguente sanzione è il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria.

Detta ricostruzione conferma quella seguita dal giudice di prime cure, secondo il quale la rete non sarebbe stata proprio segnata e si ricadrebbe, quindi, nell’ipotesi di invasione di campo da parte di calciatore della squadra “offendente” con la conseguenza della punizione a favore della squadra avversaria.

In via solo gradata, giova sottolineare la sproporzionalità della richiesta di ripetizione della gara avanzata dall’odierna reclamante.

Premesso quanto già detto e cioè che, nel caso di specie, non vi sia stato alcun errore, va comunque precisato che per “errore tecnico” dovrebbe intendersi l’errata interpretazione e/o applicazione da parte del Direttore di Gara delle regole del gioco che certamente influisce sul risultato della gara.

Ora, a parte che non vi è stato alcun errore, in ogni caso occorre dire che non sempre l’errore tecnico può arrivare a determinare la ripetizione della gara. Ed infatti, gli organi di Giustizia Sportiva devono valutare l’eventuale errore alla stregua del principio di effettività, ossia giudicare, caso per caso, se tale errore abbia inficiato in maniera determinate sul regolare svolgimento della gara e/o sul risultato della stessa.

L'art. 17, comma IV, C.G.S. espressamente stabilisce che *“Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito su campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione”*.

Ritiene questa Corte che la circostanza in esame, verificatasi al minuto 10° del primo tempo regolamentare, e quindi a gara ampiamente in corso di svolgimento, fosse, di per sé, già dirimente ai fini della valutazione della impossibilità di ripetere la gara medesima, residuando ben 80 minuti alla conclusione dell'incontro (e quindi senza alcuna certezza o ragionevole probabilità sull'esito della gara).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Siculo Leonzio di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/PAGANESE DEL 4.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La Società Siracusa calcio srl ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio Professionistico il 6.11.2017, per fatti relativi alla gara Siracusa/Paganese, del 4.11.2017.

In particolare la società veniva sanzionata con l'ammenda di € 1.500,00 perchè tre sostenitori della squadra di casa assumevano un comportamento offensivo e minaccioso verso l'osservatore arbitrale costringendolo ad allontanarsi e ubicarsi in una diversa posizione.

Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala che, l'indicato episodio deve essere esclusivamente ascritto ai suoi autori e non può coinvolgere la società.

In subordine, tale condotta deve essere esattamente qualificata, non già offensiva, bensì irrispettosa nei confronti dell'osservatore arbitrale, atteso che la stessa si è concretizzata in semplici manifestazioni di protesta.

Osserva la Corte.

Il comportamento dei tifosi la società appellante tenuto nei confronti dell'osservatore arbitrale, così come definito negli atti ufficiali prodotti in atti, è stato, all'evidenza, offensivo e minatorio.

Tale circostanza risulta evidente proprio dal fatto che l'indicato osservatore arbitrale è stato costretto a spostarsi dalla sua originaria posizione per riparare dietro la vetrata della tribuna stampa.

La riportata evenienza connota il comportamento contestato ai tifosi del Siracusa calcio in termini di significativa offensività e non come meramente irrispettoso, con conseguente responsabilità oggettiva della società.

Al riguardo, infatti, non può essere revocato in dubbio che il comportamento assunto dai tifosi non si è limitato a semplici manifestazioni di dissenso, ma ha assunto toni e forme proprie di una vera e propria aggressione verbale.

Invero il sistema prevede, per tali fattispecie, una possibile responsabilità oggettiva attenuata della società (art. 12 reg.).

E', però, onere della società (art. 13 reg.) dimostrare che la stessa ha, congiuntamente, provveduto ad adottare almeno tre delle seguenti misure:

- 1) Introduzione di modelli di organizzazione idonei a prevenire i suindicati comportamenti;
- 2) Ha concretamente operato con le forze dell'ordine per l'adozione di misure tese a prevenire episodi sopra indicati ed a identificare gli autori;
- 3) Ha, al momento del fatto, operato per far cessare tali manifestazioni;
- 4) La dissociazione da tali comportamenti da parte della restante tifoseria;
- 5) Non vi è stata una insufficiente prevenzione o vigilanza da parte della società.

Nessuna delle indicate evenienze risulta posta in essere dalla società appellante e, comunque, la stessa non ha dimostrato di aver assolto a tale onere probatorio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/LUCCHESE DEL 3.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La società Viterbese Castrense S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 6.11.2017, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra della Viterbese Castrense S.r.l. e la squadra della Lucchese Libertas 1905, svoltasi, il giorno 3.11.2017.

In particolare la società veniva sanzionata perché, al termine della gara, tre persone non autorizzate, comunque riconducibili alla società, si portavano nell'area antistante gli spogliatoi provocando un alterco verbale con l'allenatore della squadra ospite.

Avverso tale decisione è insorta la società reclamante.

Nei motivi di appello la predetta rileva come in realtà le persone riconducibili alla società Viterbese Castrense, erano state tutte identificate e, pertanto, la relativa sanzione doveva essere adottata solo nei loro confronti.

In ogni caso, sostiene l'appellante, i predetti erano autorizzati, in virtù della carica sociale ricoperta, a recarsi presso lo spogliatoio.

La società, inoltre, contesta la relazione, al riguardo redatta dal delegato di Lega Pro, perché non ha riferito i fatti constatati con chiarezza, essenzialità e precisione, limitandosi ad una sintetica esposizione che ha utilizzato, invero, una espressione generica : provocando un alterco verbale con l'allenatore della squadra ospite.

Osserva la Corte.

Sostiene la società appellante che le persone che sostavano nello spazio antistante lo spogliatoio si erano qualificate al delegato la Lega pro, così che da un lato le stesse potevano essere sanzionate direttamente, dall'altro, però, avevano titolo per sostare negli spogliatoi in relazione alla loro carica sociale, rispettivamente di Presidente, Presidente onorario e vice Presidente della indicata società.

Al riguardo è appena il caso di segnalare che di tale asserita identificazione non vi è traccia negli atti ufficiali, né in quello redatto dal delegato della Lega Pro, né in quello esteso dai due collaboratori della Procura Federale.

Risulta, invece, che tutte e tre le persone coinvolte, erano sprovviste di pass, evenienza questa che non ha permesso una puntuale ed oggettiva identificazione dei predetti.

Conseguentemente la loro asserita qualifica sociale non può essere oggettivamente dimostrata, costituendo tale evenienza una mera e singolare affermazione di parte non debitamente provata.

Quanto alla genericità del referto del Delegato della Lega Pro e dei collaboratori della Procura Federale, è appena il caso di segnalare che non risultano contestate particolari condotte offensive o minacciose, ma unicamente il fatto che la presenza dei tre ha provocato un semplice battibecco con l'allenatore della squadra ospite.

In altri termini, ciò che ha costituito motivo della sanzione, deve essere ravvisato nella presenza nell'area antistante gli spogliatoi di tre persone riconducibili alla società ricorrente e non prontamente identificabili e nell'aver le stesse provocato un alterco con l'allenatore avversario.

Pertanto il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL'8.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 perché propri sostenitori più volte durante la gara Giana Erminio/Piacenza del 08.11.2017, valevole per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie C – Girone A, *“rivolgevano ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e di stampa antisemita”*; inoltre *“i medesimi intonavano più volte cori offensivi verso l'istituzione calcistica”*.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. chiede che venga ridotta ai minimi edittali o a maggior equità la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017.

Il reclamo proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che i cori sarebbero stati intonati da una piccola parte della tifoseria (circa 20 persone) tanto da essere stati avvertiti, in diverse occasioni, soltanto dall'assistente del Direttore di Gara e dal Delegato della Lega Calcio. Pertanto, rileva l'assenza dei requisiti della *“effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno”* – in riferimento ai cori antisemiti evocati ad indirizzo della moglie dell'assistente del Direttore di gara, sig. Claudio Gualtieri –, nonché l'assenza dei requisiti della violenza e della pericolosità – in riferimento delle espressioni ingiuriose pronunciate nei confronti delle istituzioni calcistiche –, la società reclamante ricorre affinché venga ridotta ai minimi edittali, o comunque secondo equità, la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., confermando, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

L'art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che *“Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”*.

Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui *“Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1”*.

La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri *“tifosi”* o gesti di incitazione all'odio.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni ingiuriose rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo del primo assistente del Direttore di Gara, sig. Claudio Gualtieri, e delle istituzioni calcistiche.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle

società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata.

La circostanza che le frasi irrispettose ed ingiuriose siano state pronunciate soltanto da una piccola parte della propria tifoseria, tanto da essere state percepite dal solo assistente dell'Arbitro, sig. Claudio Gualtieri, e dal Delegato della Lega ivi presente, non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione discrezionale della applicazione e della quantificazione della sanzione, attesa la campagna promossa, proprio di recente, dalle istituzioni avverso quelle condotte rievocative del periodo nazista che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l'obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.

D'altronde appare evidente che il riferimento ad Anna Frank è stato pronunciato in un contesto chiaramente "negativo" e dispregiativo (e non certo per esaltare le caratteristiche positive di una figura così nobile, divenuta simbolo della guerra all'ideologia nazista).

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alle istituzioni calcistiche.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 21 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini